

2938. Non rilevabilità d'ufficio.

Codice Civile Libro Sesto: della tutela dei diritti Titolo V: della prescrizione e della decadenza Capo I: della prescrizione Sezione I: disposizioni generali Art.2938. Non rilevabilità d'ufficio.

Art. 2938. Non rilevabilità d'ufficio.

1. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

c.c.

cc

2938

non rilevabilità

ufficio